

TRIBUNALE DI ROMA

* * *

RICORSO EX ART. 19 CCII PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE RICHIESTE AI SENSI DELL'ART. 18 CCII

Per **Fondazione Santa Lucia IRCCS** (“**Fondazione**” o “**FSL**”), con sede legale in Roma, Via Ardeatina, n. 306, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma n. 97138260589 e al REA n. 1030223, C.F. 97138260589 (**doc. 1**), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig.ra Maria Adriana Amadio, nata a Roma il 1^o gennaio 1946, C.F. MDAMDR46A41H501U, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Covino (C.F. CVNGRL68A41A783B, P.E.C. gabriella.covino@pec.gop.it), Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it), Luigi Romanzi (C.F. RMNLGG83M09H224A, P.E.C. luigi.romanzi@pec.gop.it) e Giulia Melegari (C.F. MLGGLI91T48H501L, P.E.C. giuliamelegari@ordineavvocatiroma.org), in forza di procura su foglio separato da intendersi *ex lege* materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso i suddetti indirizzi P.E.C..

§

PREMESSO CHE

1. La Fondazione è un istituto di diritto privato senza scopo di lucro, costituito nel 1960 e finalizzato alla ricerca nel campo biomedico e all'erogazione di prestazioni di ricovero e cura a livello di alta specializzazione; nel 1992 FSL ha ottenuto il riconoscimento di “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico” (IRCCS) per neuroriabilitazione, con l'estensione al settore delle neuroscienze dal 2015.
2. La Fondazione offre servizi sanitari di alta specialità neuro-riabilitativa per la cura di pazienti affetti da severe lesioni al sistema nervoso. In particolare, le prestazioni erogate dalla Fondazione sono suddivisibili in quattro linee di attività: *(i)* un poliambulatorio specialistico; *(ii)* un centro di riabilitazione extra-ospedaliera; *(iii)* un ospedale mono specialistico di neuroriabilitazione (cod. 75), e *(iv)* l'attività di ricerca e didattica.



3. Nell'ambito dell'attività ospedaliera, la Fondazione assiste pazienti con severe lesioni del sistema nervoso (MDC1), ossia essenzialmente pazienti affetti da: mielolesioni, cerebrolesioni di origine traumatica con esito di coma, cerebrolesioni di origine vascolare (ictus) e malattie degenerative del sistema nervoso e quindi pazienti neurologici destinati, da malattie o traumi, a perdere l'autosufficienza e il controllo del corpo, che sono riportati a una vita dignitosa grazie alle terapie riabilitative praticate dalla Fondazione. In particolare, per l'attività di assistenza ai pazienti, la Fondazione trae esclusiva remunerazione dal corrispettivo delle prestazioni rese ai pazienti, determinato sulla base di tariffe fissate dall'amministrazione pubblica.

4. FSL si trova attualmente in uno stato di tensione economico-finanziaria sostanzialmente riconducibile ai seguenti fattori: (i) un sistema di remunerazione inadeguato rispetto alle prestazioni ospedaliere di Alta Specialità Neuro-Riabilitativa erogate dalla Fondazione in regime di accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (tali tariffe si sono, infatti, rilevate largamente insufficienti per coprire i costi sostenuti FSL); e (ii) il mancato pagamento integrale della tariffa di Euro 470 delle prestazioni regolarmente erogate.

5. Uno squilibrio tra costi e remunerazione si è per la prima volta manifestato con riferimento all'annualità 2005, in concomitanza con l'entrata in vigore della normativa regionale che ha imposto specifici requisiti organizzativi (segnatamente per la neuroriabilitazione) senza aver contestualmente previsto, e garantito negli anni successivi, un coordinamento proporzionato e diretto con le norme che regolano la remunerazione riconosciuta dalla Regione Lazio ("**Regione**");

6. L'assenza di tale coordinamento ha determinato il protrarsi di una situazione di squilibrio tra costi e ricavi anche nelle annualità successive e sino al 2014, quando tali difficoltà sono diventate strutturalmente penalizzanti sotto il profilo finanziario principalmente per i seguenti tre ordini di motivi: (i) una interpretazione "restrittiva", da parte della Regione, dei c.d. temi di appropriatezza clinica in tema di tipologia e quadro clinico per l'accesso dei pazienti neurologici alle prestazioni di neuroriabilitazione ospedaliera; (ii) lo squilibrio tra la tariffa applicabile ed i requisiti regionali, organizzativi, strutturali e tecnologici, a cui conseguono i costi *standard* sostenuti per la produzione delle prestazioni ospedaliere di neuroriabilitazione; e (iii) l'eliminazione di una componente essenziale della remunerazione ospedaliera, ossia le



“funzioni assistenziali”; componente questa che aveva permesso alla Fondazione, fino all’annualità 2013 inclusa – sempre ad invarianza dei requisiti di accreditamento autoritativamente imposti dalla normativa regionale per la neuroriabilitazione – di mantenere un equilibrio economico-finanziario.

7. Al fine di far fronte alla descritta situazione di temporaneo *distress* economico-finanziario, in data 15 novembre 2023 Fondazione ha depositato istanza ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII, (“**Istanza**” – **doc. 2**), volta all’avvio di una procedura di composizione negoziata della crisi (“**Procedura**”).

8. A causa dell’azione cautelare promossa dal creditore Astrea Tre SPV S.r.l., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4 (“**Astrea Tre**”) e, per essa, quale sua mandataria, Special Gardant S.p.A. (“**Special Gardant**” e, unitamente ad Astra Tre, il “**Creditore Procedente**”) – che potrebbe pregiudicare il buon esito della Procedura, in considerazione del relevantissimo importo azionato – la Fondazione ha richiesto, unitamente all’Istanza, **la concessione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 18 CCII** (cfr. **doc. 3**).

9. In particolare, il Creditore Procedente ha depositato, in data 18 ottobre 2023, innanzi al Tribunale di Roma ricorso per sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.*, notificato a Fondazione, unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza del 16 novembre 2023, in data 26 ottobre 2023 (**doc. 4**), con cui ha chiesto al Tribunale di Roma di “*autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti di Fondazione Santa Lucia fino alla concorrenza dell’importo di **Euro 27.432.511,00** o, in via gradata, nella diversa misura, maggiore o minore, che il Tribunale, in considerazione degli scenari formulati dal CTU nel Giudizio FSL, come dettagliatamente rappresentati in narrativa, riterrà congrua per cautelare il diritto della ricorrente*”. Con memoria depositata in data 10 novembre 2023 (**doc. 5**), Fondazione si è costituita in giudizio, contestando le pretese azionate dal Creditore Procedente. In vista dell’udienza del 16 novembre 2023, Fondazione ha altresì depositato il 15 novembre 2023 note di trattazione scritta (cfr. ancora doc. 5), in cui ha insistito per il rigetto del ricorso avverso.



10. In data 20 novembre 2023 la Camera di Commercio di Roma ha provveduto a nominare quale esperto, ai sensi dell'art. 13 CCII, il Dott. Gianluca Piredda (“**Esperto**”) il quale, in data 22 novembre 2023, ha formalmente accettato l’incarico conferitogli (cfr. **doc. 6**). L’accettazione dell’Esperto è stata pubblicata presso il Registro delle Imprese il successivo **23 novembre 2023** (cfr. ancora doc. 1).

11. Ferma la necessità per la Fondazione di ottenere la conferma delle misure protettive nei confronti del Creditore Procedente – in considerazione del fatto che tale azione e l’eventuale concessione del sequestro richiesto potrebbero indubbiamente pregiudicare il buon esito della Procedura (soprattutto tenuto conto del relevantissimo importo azionato dal Creditore Procedente) – **la Fondazione ha comunque richiesto l’applicazione (ed in questa sede insta per la conferma) delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori, per le ragioni meglio specificate nel prosieguo.**

§

Tutto ciò premesso, Fondazione Santa Lucia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata rileva quanto segue.

A. SULLE LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO E DELLA PROPOSTA DI RIPAGAMENTO DEI CREDITORI.

A.1. Come avuto modo di anticipare nelle premesse, la Fondazione fonda la Procedura su precise linee guida che caratterizzano la struttura, rispettivamente, del progetto di piano di risanamento (“**Progetto di Piano**” – **doc. 7**) e della proposta di ripagamento da sottoporre ai propri creditori nel corso delle negoziazioni.

A.2. In particolare, il Progetto di Piano allo stato si basa sulle seguenti direttrici:

(i) il **potenziamento dell’attività operativa** tramite l’individuazione di un nuovo percorso organizzativo ed industriale, eventualmente caratterizzato anche da una discontinuità operativa alla luce dei possibili accordi con un nuovo *partner* industriale, che, sul presupposto della sua accettazione a livello regionale, permetta di potenziare l’attività generando maggiori flussi di ricavi effettivamente incassabili, facendo così raggiungere alla Fondazione un duraturo e solido equilibrio finanziario;



(ii) la **ricerca di un *partner* industriale e/o finanziario** in grado di: (a) supportare la dinamica di crescita prevista, anche con iniziative di natura industriale e gestoria, implementando sinergie con la propria attività e con i propri progetti al fine di ottenere “economie di scala” e più rapide crescite dimensionali, (b) eventualmente coadiuvare la Fondazione nelle negoziazioni con la Regione, e (c) supportare finanziariamente la Fondazione, ove necessario;

(iii) il **raggiungimento di accordi transattivi** con la Regione e con cessionari dei crediti dei contestati, coordinati (in termini di tempo e valori), strumentali a definire in via conclusiva, ed in una sorta di contestualità, sia il contenzioso attivo relativo ai crediti contestati (sia quelli ceduti che quelli non ceduti), sia il contenzioso passivo relativo alle richieste “di regresso” già formalizzate dai cessionari unitamente a quelle potenzialmente attivabili.

A.3. Con riferimento, invece, alla Proposta, fermo ogni sviluppo che interverrà durante lo svolgimento della Procedura, questa risulta essere comunque più conveniente per l'intero ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria grazie alla generazione, nel corso del Piano, dei flussi finanziari – o, qualora questi non dovessero essere sufficienti, all'auspicato intervento di un *partner* finanziario/industriale – idonei, da un lato, al ripagamento dei creditori in base a specifici accordi e, dall'altro lato, a consentire alla Fondazione di recuperare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, il tutto in uno scenario di continuità aziendale diretta, che risulta essere l'unico modo per evitare il depauperamento del valore della Fondazione che, in uno scenario alternativo liquidativo, potrebbe essere finanche azzerato a causa della perdita, tra l'altro: (a) dei contratti in essere, con il rischio di dover corrispondere penali; (b) dei requisiti soggettivi necessari per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in sistema di accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale; e (c) del *know-how* e, più in generale, di personale che verrebbe attratto dai *competitors* della Fondazione.

A.4. Da tutto quanto precede e come anche (si confida che sarà) confermato dall'Esperto, da un lato, sussistono tutte le condizioni per il buon esito delle trattative che la Fondazione e l'Esperto, sulla base del predetto Piano e della Proposta, intraprenderanno con i creditori, da cui derivano concrete prospettive di risanamento di FSL; dall'altro lato, la protezione invocata, di cui si dirà meglio nei paragrafi successivi, non appare sproporzionata rispetto al (eventuale)



pregiudizio che potrebbe essere arrecato ai creditori stessi dalla concessione di tali misure protettive.

A.5. Chiarito quanto sopra, la Fondazione ritiene opportuno, in ottemperanza anche degli obblighi di trasparenza statuiti dall'art. 16 CCII, approfondire due delle principali assunzioni, già menzionate nella premessa *sub* par. 8) che precede, poste alla base del Piano nella formulazione attuale, ossia: *(i)* il raggiungimento di un accordo con la Regione, e *(ii)* il perfezionamento di accordi con i cessionari dei crediti.

A.5.1. Per quanto concerne specificamente i rapporti con la Regione, il Piano (cfr. ancora doc. 7, cui ampiamente si rinvia per gli aspetti di dettaglio) prevede il raggiungimento di un complessivo accordo transattivo con la Regione, che potrebbe strutturarsi principalmente sulle seguenti linee-guida:

(i) la concessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti previsti dal c.d. “Progetto NEXt” nonché dei *budget* previsti nel Piano; in particolare, con riferimento all'implementazione del c.d. “Progetto NExt” la proposta della Fondazione include l'ampliamento dell'attuale attività nel campo delle acuzie, tramite l'introduzione dei reparti di Neurologia e di Neuroradiologia Interventistica; il nuovo modello di accreditamento proposto dalla Fondazione prevede di dedicare n. 42 posti letto al trattamento delle acuzie (di cui n. 38 in regime DO e n. 4 in regime DH) ed i rimanenti n. 283 posti letto al trattamento delle post-acuzie (di cui n. 231 dedicati ai “cod. 75” in regime di DO, n. 28 dedicati ai “cod. 75” in regime di DH e n. 24 dedicati ai “cod. 28” in regime DO);

(ii) un accordo per il pagamento dei crediti contestati secondo importi e scadenze idonee a permettere, tra l'altro, la definizione transattiva delle (legittime) richieste già formulate dai (legittimi) cessionari dei crediti e di quelle formulabili in ragione delle altre cessioni e “chiusura” definitiva di ogni contenzioso in essere;

(iii) la risoluzione condivisa del tema dell'appropriatezza clinica e della tariffa per la neuroriabilitazione ospedaliera;

(iv) l'accettazione, sempre nel contesto negoziale, dell'eventuale nuovo *partner* finanziario e/o industriale;



A.5.2. In merito, invece, agli accordi con i cessionari dei crediti, come anzidetto, è intenzione della Fondazione avviare e condurre negoziazioni con i suddetti cessionari per addivenire alla definizione di accordi transattivi che prevedano il rimborso a saldo e stralcio delle pretese di quest'ultimi (sia quelle già avanzate che quelle potenzialmente attivabili) in modo coordinato, col potenziale accordo con la Regione sui crediti contestati. Tali accordi consentirebbero alla Fondazione di disporre di una residuale dotazione finanziaria che potrà essere utilizzata per fronteggiare i costi derivanti dalla gestione corrente, nonché destinata all'implementazione del Piano e, ancora, impiegata per l'attivazione, unitamente alla collaborazione finanziaria dell'eventuale nuovo *partner*, di nuovi progetti.

§

B. SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX ARTT. 12, 19 E 27 CCII PER LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE RICORSO.

B.1. Dalla lettura dell'art. 27, comma 2, CCII¹, emerge come codesto Ill.mo Tribunale risulti essere territorialmente competente avendo la Fondazione la propria sede sociale e il centro operativo dei propri interessi principali a Roma e, dunque, all'interno del circondario del Tribunale adito.

B.2. Con riferimento invece alla natura dell'attività esercitata dalla Fondazione e, nello specifico, alla possibilità che la Fondazione si avvalga della procedura di composizione negoziata della crisi *ex artt. 12 e ss. CCII*² nonché, più in generale, degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII, si precisa che FSL è pienamente equiparabile all'imprenditore commerciale.

B.2.1. Ai fini della suddetta nozione, come noto, è necessario prescindere dal concetto di scopo di lucro (lucro c.d. soggettivo) ed orientarsi, piuttosto, verso il criterio della proporzionalità costi/ricavi (lucro oggettivo) inteso come attitudine al conseguimento della remunerazione dei fattori produttivi (cfr., *ex multiis*, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4418; Cass. 21 ottobre 2020, n.

¹ L'articolo in parola recita: “*Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali*”.

² Secondo cui, espressamente, “[l] **imprenditore commerciale** (...) può chiedere la nomina di un esperto (...)” (enfasi aggiunta).



22955) oppure, quantomeno, alla idoneità dei ricavi a conseguire il pareggio di bilancio (cfr. Cass. 3 gennaio 2018, n. 42) e viene escluso solo in caso di attività prettamente gratuita (cfr., *ex multiis*, Cass. S.U. 11 aprile 1994, n. 3353). Invero, secondo la costante giurisprudenza, anche di legittimità, ciò che rileva effettivamente ai fini del “test di commercialità” è la presenza **di una struttura organizzata in modo professionale** (quindi sistematica e non occasionale) **preordinata all’esercizio di una attività economica**, da intendersi come idonea a coprire almeno i costi di produzione. Anche da questo punto di vista, dunque, tutti gli enti associativi, seppur c.d. *non profit*, possono qualificarsi come imprenditore commerciale, laddove svolgano in via prevalente – se non esclusiva – attività di impresa, a prescindere dallo *status* giuridico. A conferma di quanto sopra, si rileva altresì che **(a)** lo statuto della Fondazione prevede espressamente, con riferimento all’oggetto sociale, che “*l’attività sopra descritta potrà essere svolta come attività d’impresa anche in via prevalente*” (cfr. ancora doc. 1) e **(b)** la Fondazione, oltre che al REA, è iscritta al Registro delle Imprese di Roma.

B.2.2. Tenuto conto che la Fondazione, pur essendo ente c.d. *non profit*, tra l’altro: **(a)** non svolge gratuitamente la propria attività; **(b)** tende a conseguire, nella propria attività, la remunerazione dei fattori produttivi o, comunque, il pareggio di bilancio; **(c)** è dotata di una struttura organizzata in modo professionale (quindi sistematica e non occasionale) preordinata all’esercizio di una attività economica, può certamente accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi nonché, più in generale, può far ricorso agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII.

B.3. Chiarito quanto sopra, avendo rispettato il termine *ex art.* 19, comma 1, CCII, tenuto conto che l’accettazione dell’Esperto è stata pubblicata presso il Registro delle Imprese il 23 novembre 2023, la Fondazione provvede in conformità del comma 2 dell’articolo in parola ad allegare al presente ricorso: **(i)** le dichiarazioni fiscali relative all’annualità 2020 (**doc. 8**), 2021 (**doc. 9**) e 2022 (**doc. 10**); **(ii)** il modello IVA 2023 per il periodo di imposta 2022 (**doc. 11**); **(iii)** situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (**doc. 12**); **(iv)** l’elenco dei creditori (**doc. 13**); **(v)** il Progetto di Piano, redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art. 13, comma 2, CCII, che include anche il prospetto delle iniziative che la Fondazione intende intraprendere (cfr. ancora doc. 7); **(vi)** il piano finanziario per i successivi sei mesi (**doc. 14**);



(vii) la dichiarazione di risanabilità della Fondazione (**doc. 15**) di cui all'art. 19, comma 2, lett. e), CCII; (viii) l'accettazione dell'Esperto, nominato ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 CCII, con il relativo indirizzo di P.E.C. (cfr. ancora doc. 6).

B.3. Nonostante il rispetto dei dettami codicistici, la Fondazione resta a disposizione per ogni eventuale integrazione documentale e/o delucidazione che codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere necessaria.

§

C. SUL MERITO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLE MISURE PROTETTIVE.

C.1. La Fondazione rileva che **sussiste l'elevato e concreto rischio di azioni cautelari e/o esecutive in danno di FSL con il conseguente rischio di pregiudicare il buon esito della Procedura, le annesse iniziative poste alla base del Progetto di Piano nonché le ragioni dell'intero ceto creditorio.**

C.2. Difatti, come anzidetto, a partire dall'anno 2005 in poi la Fondazione ha proceduto alla cessione di alcuni dei crediti contestati dalla Regione a istituzioni finanziarie specializzate in questo settore e in questa tipologia di crediti e pertanto, nel caso in cui il/i contenzioso/i con la Regione abbia esito negativo, la Fondazione si trova (e si troverebbe) esposta alla richiesta del/i cessionario/i di risolvere il/i contratto/i di cessione e richiedere la restituzione del prezzo pagato per la cessione/i, oltre indennizzo/i, spese e interessi. In questo senso, i cessionari che potrebbero potenzialmente procedere nei confronti di Fondazione in base a quanto descritto sono in linea di principio numerosi, come descritto alle pagg. 17 e ss. del Progetto di Piano. È evidente che tale ipotesi costituirebbe un rilevante rischio per la Fondazione, la quale potrebbe vedere "stroncata sul nascere" ogni concreta e ragionevole prospettiva di risanamento a fronte di iniziative individuali intraprese da taluni specifici creditori (quali appunto i cessionari), con un inevitabile pregiudizio al procedimento di composizione negoziata, appena avviato, nonché all'aspettative di rimborso della massa dei creditori e, non da ultimo, alle prospettive di continuità aziendale di Fondazione.

C.3. Di converso, sulla base di quanto esposto nelle premesse del presente atto e nei precedenti paragrafi, nonché dalla lettura del Progetto di Piano, risulta essere appurata la sussistenza di



concrete e reali possibilità di condurre, sino a buon esito delle stesse, le trattative con i creditori sociali e, per l'effetto, di conseguire il risanamento di FSL e il superamento dello stato di crisi in essere. Ne discende dunque che le richieste **di concessione/conferma delle misure protettive formulate con la presente istanza non risultano in alcun modo sproporzionate rispetto all'assai minimo e temporalmente breve pregiudizio arrecato ai creditori i quali, viceversa, troveranno nel piano e nella correlata proposta la miglior soddisfazione delle proprie rispettive ragioni di credito.**

C.4. Alla luce di quanto sopra, la Fondazione rileva che la conferma/concessione di un **“ombrello protettivo” erga omnes dalle azioni di tutti i creditori**, e non solo del Creditore Procedente, sarebbe lo strumento più idoneo per garantire, nel modo più sicuro ed efficiente: *(i)* lo svolgimento della Procedura, e *(ii)* la corretta ed agevole esecuzione del piano di risanamento proposto dalla Fondazione che si fonda, *inter alia*, sul raggiungimento di accordi transattivi con i creditori cessionari dei crediti vantati dalla Fondazione nei confronti della Regione e della ASL Roma 2, ivi inclusi gli ultimi cessionari.

C.4.1. Peraltro, lo strumento protettivo *erga omnes* si giustifica, a sommosso avviso della scrivente, anche in considerazione del fatto che a FSL sono pervenute, **da parte di altri due cessionari (diversi dal Creditore Procedente), due richieste (allo stato stragiudiziali) per importi rilevanti.** Si tratta, in particolare, delle richieste dei seguenti due cessionari, che lasciano presupporre che essi a breve possano procedere in via cautelare o esecutiva nei confronti di FSL: *(a)* **Aurora SPE s.r.l.**, che, in data 7 agosto 2023, a mezzo del proprio Procuratore, ha chiesto a FSL il pagamento dell'importo complessivo di **Euro 6.990.927,04 (doc. 16)**; e *(b)* **PJT 2411 s.r.l.**, che, in data 4 ottobre 2023, ha chiesto a FSL il pagamento dell'importo complessivo di **Euro 8.097.067,31 (doc. 17).**

C.4.2. Nel caso in cui le misure protettive non venissero confermate/concesse *erga omnes*, la Fondazione si vedrebbe costretta, di volta in volta, a presentare apposita/e istanza/e per la “estensione” di nuove misure protettive nei confronti di eventuali creditori che dovessero concretamente avviare azioni nei confronti della Fondazione. Il tutto, con il rischio che tali attività possano, non solo rallentare, ma altresì pregiudicare il percorso di risanamento di FSL nuocendo così l'intera massa creditoria di Fondazione.



C.4.3. La richiesta, in via principale, di una tutela *erga omnes* risulta ancor più opportuna se si considera che le possibilità di condurre, sino a buon esito, le trattative con i creditori sociali sono concrete e reali, con possibilità di conseguire il risanamento della Fondazione ed il superamento dello stato di crisi in essere. Il tutto, tenendo conto che la concessione delle misure in parola, non risulta in alcun modo, come già osservato, sproporzionata rispetto all'assai minimo, e breve, pregiudizio che potrebbe essere arrecato ai creditori in quanto gli stessi troveranno la miglior soddisfazione delle proprie ragioni nella proposta e nel piano di risanamento di Fondazione.

C.4.4. A sostegno della conferma/concessione delle misure protettive *erga omnes*, si segnalano i seguenti precedenti giurisprudenziali:

- **Tribunale di Roma, 4 ottobre 2022, Est. Cottone**, nonché **Tribunale di Roma, 21 novembre 2022, Est. Cottone**, con cui sono state confermate le misure protettive *erga omnes*;
- **Tribunale di Milano, 26 gennaio 2022, Est. Pascale**: *“E’ ammissibile e può essere confermata l’istanza di adozione di misure protettive del patrimonio anche in assenza di azioni esecutive in atto in quanto hanno la funzione di consentire l’avvio e la prosecuzione con i creditori in una prospettiva non sbilanciata. [...]”*;
- **Tribunale di Padova, 25 febbraio 2022, Est. Amenduni**: *“Quando le misure protettive vengono richieste dall’imprenditore in crisi in forma generale ed estesa, nell’ambito del procedimento di composizione negoziata, ritenuta l’assenza di controindicazioni da parte dell’esperto incaricato, esse vanno confermate dal Tribunale (erga omnes), perché altrimenti le trattative sarebbero inevitabilmente pregiudicate, se i creditori potessero agire individualmente in via esecutiva o potessero risolvere i contratti pendenti, precludendo così il piano di risanamento dell’impresa”*;
- **Tribunale di Milano, 27 febbraio 2022, Est. Macchi**: *“In via generale appare priva di fondamento la dedotta inammissibilità di una conferma delle misure protettiva nei confronti di tutti i creditori. È sufficiente osservare che le misure protettive del patrimonio hanno ex lege effetto automatico generalizzato verso tutti i creditori, esclusi*



i lavoratori, a partire dal giorno di pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese, come disposto dall'art. 6, comma 1, D.L. 118/2021 [N.d.R. oggi art. 18, comma 1, CCII così come modificato dal D. Lgs. n. 83/2022], e che esse possono essere limitate dal giudice, su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, a determinati creditori o categorie di creditori, secondo la previsione dell'art. 7, comma 4 [N.d.R. oggi art. 19, comma 4, CCII così come modificato dal D. Lgs. n. 83/2022]: si tratta di una facoltà, non di un obbligo dell'imprenditore, che dunque ben può chiederne la conferma erga omnes”;

- **Tribunale di Bergamo, 5 aprile 2022, Est. Fuzio**, accogliendo la tesi del Tribunale di Milano e Padova, aggiunge “[...] Infine, va posto in rilievo che l'utilità di un'applicazione generalizzata delle misure protettive va riportata anche alla tipologia del piano di risanamento e di composizione negoziata prospettato dal debitore cosicché laddove, come nel caso di specie il piano preveda, ai fini del risanamento, l'impiego di tutte le risorse aziendali, appare evidente che solo un provvedimento di protezione generalizzata rende possibile l'adempimento del piano medesimo e l'esito positivo della composizione negoziata”;
- **Tribunale di Salerno, 10 maggio 2022, Est. Jachia**: “E' ammissibile la richiesta dell'imprenditore di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi ogni qual volta il ricorrente abbia provato che, allo stato, le misure protettive appaiono strumentali al buon esito delle trattative, che appunto le stesse sarebbero inevitabilmente pregiudicate se i creditori potessero agire individualmente nei confronti della società così precludendo la realizzazione del piano di risanamento”;
- **Tribunale di Padova, 3 giugno 2022, Est. Sabino**: “Ritenuto che quindi allo stato e sulla base delle informazione sin qui acquisite, nonché in assenza di contestazione da parte dei creditori (e dunque di pregiudizi sproporzionati per i creditori, al momento da alcuno evidenziati o prospettati) possa ritenersi sussistere una ragionevole prospettiva di conseguire un, seppur parziale, risanamento della impresa ricorrente sicché **possono**



confermarsi le misure protettive prodottesi sin dal momento della pubblicazione della istanza nel Registro delle Imprese, vale a dire il divieto per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati nonché di iniziare o perseguire azioni esecutive e cautelari, e di cui oggi la società ricorrente chiede la conferma, le quali risultano teleologicamente strumentali al buon esito delle trattative coi creditori, potendosi in tesi queste ultime risultare pregiudicate da iniziative individuali dei creditori, così precludendo qualunque forma di risanamento”.

5.5. Qualora – nella denegata e non creduta ipotesi in cui – codesto Ill.mo Tribunale non dovesse confermare la richiesta di applicazione *erga omnes* delle misure protettive del patrimonio, **la Fondazione insiste per la conferma delle misure in parola nei confronti del Creditore Procedente di cui alla premessa sub par. 6) del presente atto**, come da richiesta già formulata, in via subordinata, nell’istanza *ex art. 18 CCII*.

5.5.1. Sul punto, invero, FSL ha – per tuziorismo difensivo, benché in via subordinata rispetto alla richiesta di concessione delle misure *erga omnes* – attentamente circostanziato i destinatari delle misure protettive richieste (ovvero quei creditori che, al momento del deposito dell’Istanza, hanno attivamente agito nei confronti della Fondazione) in ottemperanza ad un recente orientamento, invero minoritario e precedente all’entrata in vigore del CCII assunto dalla giurisprudenza di merito che ha in taluni casi rilevato che “*le suddette misure [N.d.R. di protezione], tuttavia, non possono essere concesse erga omnes, bensì nei confronti dei soli creditori specificatamente individuati dal ricorrente in quanto titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum, i quali sono posti in grado di contraddire la domanda e di richiedere la revoca delle misure medesime, ferma restando la necessità di instaurare il contraddittorio con i terzi sui cui diritti le misure protettive o i provvedimenti cautelari dovessero incidere*”³. Ed ancora “*Le misure cautelari previste dal D.L. n. 118/2021 [N.d.R. oggi art. 12 e ss. CCII] presuppongono l’individuazione della richiesta e la specifica dei soggetti passivi non potendosi il debitore limitare a rimandare a quanto eventualmente affermato dall’esperto (fattispecie nella quale il tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di misure cautelari formulata dal debitore il quale, senza*

³ Tribunale di Bergamo, 24 febbraio 2022, Est. Conca.



determinarne né il contenuto né i destinatari, aveva fatto esclusivo riferimento a quanto l'esperto avesse eventualmente ritenuto necessario o opportuno disporre)"⁴ .

5.5.2. Ebbene, come sopra anticipato, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere confermata la concessione delle misure *erga omnes*, ovverosia nei confronti di tutti i creditori della Fondazione, risulta essere di **essenziale importanza la conferma delle misure protettive del patrimonio, richieste ai sensi dell'art. 18 CCII**, nei confronti del Creditore Procedente, fatta salva⁵ la facoltà di FSL di poter richiedere, qualora se ne rendesse necessario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 17, comma 1, e 18 CCII, l'adozione di ulteriori misure protettive nei confronti di quegli ulteriori creditori che, tramite le proprie condotte, dovessero mettere a rischio il buon esito della Procedura.

§

Tutto ciò premesso, la **Fondazione Santa Lucia IRCCS**, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

CHIEDE

che codesto Ill.mo Tribunale, per i motivi di cui in narrativa, voglia:

- in via principale, confermare la concessione delle misure protettive del patrimonio richieste disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l'applicazione *erga omnes* nei confronti di tutti i creditori della Fondazione;
- in via subordinata, modificare, per la durata massima di centoventi giorni, le misure protettive del patrimonio richieste ai sensi dell'art. 18 CCII, confermandole nei confronti del Creditore Procedente (*i.e.*, ASTRA TRE SPV S.r.l. e, per essa, quale sua mandataria, Special Gardant S.p.A.).

* * *

La Fondazione resta a disposizione dell'Ill.mo Tribunale per fornire ogni chiarimento e integrazione documentale dovessero essere ritenuti necessari.

⁴ Tribunale di Milano, 24 febbraio 2022, Est. Giani.

⁵ Come anticipato all'interno del modulo allegato all'Istanza.



* * *

Si producono in copia i seguenti documenti:

- A. Procura alle liti;
1. Visura storica di FSL;
 2. Istanza nomina esperto *ex art. 12 e ss. CCII*;
 3. Richiesta concessione misure protettive *ex art. 18 CCII*;
 4. Ricorso per sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.* unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza del 16.11.2023;
 5. Memoria di comparsa e costituzione in giudizio depositata da FSL il 10.11.2023;
 6. Accettazione dell'Esperto;
 7. Progetto di Piano;
 8. Dichiarazioni fiscali relative all'annualità 2020;
 9. Dichiarazioni fiscali relative all'annualità 2021;
 10. Dichiarazioni fiscali relative all'annualità 2022;
 11. Modello IVA 2023 per il periodo di imposta 2022;
 12. Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata della Fondazione;
 13. Elenco dei creditori;
 14. Piano finanziario per i successivi sei mesi;
 15. Dichiarazione di risanabilità della Società di cui all'art. 19, comma 2, lett. e), CCII;
 16. Comunicazione di Aurora SPE S.r.l. del 7.08.2023;
 17. Comunicazione di PJT 2411 s.r.l. del 4 ottobre 2023.

* * *

Roma, 23 novembre 2023

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Luigi Romanzi

Avv. Giulia Melegari

